

**Edizione di venerdì 28 Maggio 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Rimborso del credito Iva: quale termine per il diniego?**

di **EVOLUTION**

## **DICHIARAZIONI**

**Sospensione degli ammortamenti e adempimenti dichiarativi**

di **Federica Furlani**

## **AGEVOLAZIONI**

**Decreto Sostegni-bis: il nuovo credito d'imposta sanificazione**

di **Stefano Rossetti**

## **IVA**

**LiPe e registri Iva precompilati**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Omesso versamento di ritenute solo con il rilascio della certificazione**

di **Angelo Ginex**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Vicenza: 5 ville palladiane da visitare**

di **Francesca Rampin – Copywriter e Content Creator**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Rimborso del credito Iva: quale termine per il diniego?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***È legittimo il provvedimento di diniego per insussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso del credito Iva esposto in dichiarazione, se emesso oltre gli ordinari termini di accertamento?***

In via generale, i soggetti passivi Iva possono chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva laddove sussistano le condizioni previste dall'articolo 30 D.P.R. 633/1972.

Invero, la disposizione non appena citata stabilisce che, se dalla dichiarazione annuale Iva emerge un saldo a credito, il contribuente ha diritto di chiedere il rimborso di tale credito Iva nelle ipotesi di cui ai commi da 3 a 6 del citato articolo 30, e comunque in caso di cessazione dell'attività.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## DICHIARAZIONI

### ***Sospensione degli ammortamenti e adempimenti dichiarativi***

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DEL REVERSE CHARGE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020](#) (cd. Decreto Agosto), convertito dalla L. 126/2020, ha consentito eccezionalmente ai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali, in deroga all'[articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ.](#), di **non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l'intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.**

Queste ultime hanno pertanto potuto **mantenere il valore di iscrizione del precedente esercizio.**

La norma non ha vincolato la facoltà al fatto che la mancata imputazione riguardi una o più **categorie omogenee**, ma l'impresa è libera di decidere per quali **immobilizzazioni, materiali e/o immateriali**, avvalersene, così come è libera di decidere di **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo** e quindi scegliere anche solo di ridurre la quota contabilizzata.

Di fatto si è verificato quindi un **allungamento del piano originario di ammortamento**: la quota di ammortamento non effettuata dovrà essere infatti **imputata al conto economico dell'esercizio successivo** e, con lo stesso criterio, sono **differite le quote successive.**

Le imprese che si sono avvalse della facoltà di non effettuare l'ammortamento hanno dovuto seguire degli accorgimenti in sede di **redazione del bilancio d'esercizio**. In particolare:

- destinare ad una **riserva di utili indisponibile** un ammontare *“corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”*, e, nel caso di utili 2020 non sufficienti, utilizzare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio. Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il **vincolo di indisponibilità** deve essere **rinvio agli esercizi seguenti** i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente riserva indisponibile, fino alla sua copertura;
- rendere in **Nota integrativa** un'informativa completa in merito a:
  - le **ragioni della deroga**;

- l'iscrizione e l'importo della corrispondente **riserva** indisponibile;
- l'influenza sulla rappresentazione della **situazione patrimoniale e finanziaria** e del risultato economico dell'esercizio.

La **sospensione civilistica degli ammortamenti** effettuata nel bilancio 2020 non si riflette sulla determinazione del reddito ai fini Ires né sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap: la mancata imputazione dell'**ammortamento** non ne preclude infatti la relativa **deduzione fiscale Ires ed Irap**.

In deroga al **principio di preventiva imputazione** (ai fini Ires) del **componente negativo**, ed al principio della **presa diretta dal bilancio** (ai fini Irap), è pertanto previsto che la **quota fiscalmente deducibile** – nei limiti e alle condizioni di cui agli [articoli 102, 102-bis e 103 Tuir](#) – sia **sottratta dall'imponibile**. La variazione temporanea che si genera in tal modo tra risultato d'esercizio e reddito imponibile/valore della produzione richiede lo stanziamento delle **imposte differite passive** da rigirare nell'ultimo periodo di ammortamento civilistico.

Nel **modello Redditi 2021** andrà pertanto innanzitutto operata una **variazione in diminuzione** per l'intera **quota non contabilizzata** o per la differenza tra quota ordinaria e quota effettivamente contabilizzata: variazione in diminuzione che andrà indicata **nel rigo RF55 con il codice 81**.

Inoltre il **disallineamento tra valore civilistico e quello fiscale** che così si genera andrà gestito nel **quadro RV – Sezione I – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali del modello Redditi**.

Ipotizzando pertanto la **società Alfa Srl** che possiede un **impianto acquistato il 1° luglio 2019**, con valore ammortizzabile pari a **500.000 euro** ed **aliquota di ammortamento civilistica e fiscale del 20%**, e che decide di **sospendere il 100% dell'ammortamento** dello stesso nel bilancio 2020 non avendolo utilizzato per tutto l'esercizio a causa dell'evento pandemico, si riporta di seguito il **piano di ammortamento rideterminato con le indicazioni da fornire nel modello Redditi e nel modello Irap 2021**.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ammortamento civilistico	50.000	sospeso	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
ammortamento fiscalmente deducibile	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
variazione in aumento mod. Redditi						50.000	50.000
variazione in diminuzione mod. Redditi		100.000					
imposte differite		27.900				13.950	13.950

RF55	Altre variazioni in diminuzione	81	2	100.000	,00	3	4		5	6	,00	
		7	8		,00	9	10		11	12	,00	
		13	14		,00	15	16		17	18	,00	
		19	20		,00	21	22		23	24	,00	
		25	26		,00	27	28		29	30	,00	
		31	32		,00	33	34		35	36	,00	
		37	38		,00	39	40		41	42	,00	
		43	44		,00	45	46		47	48	,00	
		49	50		,00	51	52		53	54	,00	55
												,00

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
RV1	Valore contabile	1 Ammortamento immobilizzazioni materiali		2 5	3	4 ,00
		5 Valore iniziale	6 Incrementi	7 Decrementi	8 Valore finale	9 Valore di realizzo
	Valore fiscale	10 Valore iniziale	11 Incrementi	12 Decrementi	13 Valore finale	
		450.000,00	,00	,00	450.000,00	,00
		450.000,00	,00	100.000,00	350.000,00	

Nel modello Irap 2021, la **variazione in diminuzione** andrà indicata nel rigo IC57 con il codice 15.

Variazioni in diminuzione	IC53 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili												,00
	IC55 Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento												,00
	IC56 Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC												3
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												,00
	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24												,00
	25 26 27 28 29 30												,00
	IC57 Altre variazioni in diminuzione												31
	15 2 100.000,00 3 4 ,00 5 6 ,00												,00
	7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00												,00
	13 14 ,00 15 16 ,00 17 18 ,00												,00
19 20 ,00 21 22 ,00 23 24 ,00												,00	
25 26 ,00 27 28 ,00 29 30 ,00												,00	
IC58 Totale variazioni in diminuzione												,00	

## AGEVOLAZIONI

### ***Decreto Sostegni-bis: il nuovo credito d'imposta sanificazione***

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

## IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 32 del Decreto Sostegni-bis](#) (D.L. 73/2021), al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede la fruizione di un **credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L'importo stanziato dal legislatore per finanziare la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Sotto il **profilo soggettivo**, l'agevolazione può essere fruita:

- dai **soggetti esercenti attività d'impresa**;
- dai **soggetti esercenti attività artistica e professionale**;
- dagli **enti non commerciali** compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- dalle **strutture ricettive extra alberghiere** a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo ex [articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#).

Per quanto riguarda l'**ambito oggettivo** le spese che possono essere ammesse alla fruizione del credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- la **sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività**. L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 20/E/2020](#) 2.2.1, ha chiarito che l'attività di sanificazione può avvenire anche **in economia** avvalendosi di **propri dipendenti o collaboratori**. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, **moltiplicando il costo orario del lavoro** del soggetto impegnato a tale attività per le **ore effettivamente impiegate nella medesima** (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del **credito** in esame anche le

**spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.** Resta fermo che **l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti** così determinato, in ogni caso, dovrà essere **congruo** rispetto al **valore di mercato per interventi simili**;

- **la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio** (questa tipologia di spesa non era agevolata ai sensi del precedente [articolo 125 D.L. 34/2020](#)). Nonostante l'ampliamento delle spese agevolabili alla **somministrazione di tamponi**, sembrerebbe ancora attuale la [risposta ad istanza di interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 510/2020](#) secondo la quale non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti;
- **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;**
- **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
- **l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;**
- **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.**

Il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** delle sopra citate spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, fino ad un massimo di **60.000 euro per beneficiario**.

La modalità di utilizzo del credito d'imposta è duplice, infatti può essere fruito direttamente nella **dichiarazione dei redditi** relativa la periodo d'imposta di sostenimento delle spese (quindi periodo d'imposta 2021) ovvero può essere oggetto di **compensazione orizzontale** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). In quest'ultima ipotesi, per espressa previsione legislativa, **non si applica il limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007**.

Inoltre, viene previsto che il credito d'imposta **non rappresenta un provento rilevante** sia ai fini delle **imposte dirette (Ires e Irpef)** sia ai fini Irap e la **detassazione del credito d'imposta non influenza**:

- **il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef ex [articolo 61 Tuir](#);**
- **il prorata di deducibilità dei costi ex [articolo 109, comma 5, Tuir](#).**

Con un **provvedimento direttoriale l'Agenzia delle Entrate** stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche in considerazione del fatto che, come sopra visto, le risorse destinate a tale misura ammontano a **200 milioni di euro per l'anno 2021**.





## IVA

### ***LiPe e registri Iva precompilati***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI E TERZO SETTORE: UN RAPPORTO CONTROVERSO?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la conversione in legge del Decreto Sostegni è stata confermata la decorrenza dal prossimo **primo luglio** della **predisposizione delle bozze di liquidazione periodica** da parte dell'agenzia delle entrate.

Si tratta di una delle novità dell'[articolo 1, comma 10](#) del **decreto Sostegni (D.L. 41/2021)**, confermate in sede di conversione in legge (L. 69/2021). Il nuovo [articolo 4, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) risulta così modificato.

A partire dalle **operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza **online** basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di **tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia**, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#);
- b) **liquidazione periodica dell'Iva.**

A partire dalle operazioni Iva **effettuate dal 1° gennaio 2022**, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della **dichiarazione annuale dell'Iva**.

La comunicazione delle liquidazioni periodiche ha **scadenza trimestrale**. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'**articolo 1, commi 1 e 1-bis, del Regolamento di cui al D.P.R. 100/1998**, nonché degli [articoli 73,](#)

[comma 1, lettera e\)](#), e [74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#). La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il **16 settembre**. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la **dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto** che, in tal caso, deve essere presentata **entro il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Sono fermi e distinti gli **ordinari termini di versamento** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Le **scadenze delle comunicazioni periodiche** delle liquidazioni Iva relative all'anno 2021 sono pertanto: **31 maggio**, 16 settembre, 30 novembre 2021 e 28 febbraio 2022.

La bozza di dichiarazione precompilata riguarda le **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021**. Per effettuazione dell'operazione ai fini Iva si intende, ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#):

- il momento della **consegna o spedizione**, se la cessione riguarda i beni mobili,
- l'atto del **pagamento del corrispettivo**, per le prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono **posteriormente alla consegna dei beni**, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, **dopo il decorso di un anno** dalla consegna o spedizione.

Se **anteriamente** a questi eventi, viene emessa la fattura o predisposto il pagamento, l'operazione si considera effettuata al momento dell'emissione della fattura o dell'avvenuto pagamento.

Pertanto, la prima bozza della liquidazione Iva verrà **predisposta per il 30 novembre** per le **operazioni effettuate nel terzo trimestre 2021** e la compilazione avverrà sulla base delle informazioni raccolte attraverso la fatturazione elettronica e la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Gli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#) citati fanno riferimento invece al **registro Iva delle fatture emesse** ed al **registro Iva delle fatture di acquisto**. I dati che dovrebbero confluire nelle **bozze predisposte dall'Agenzia delle entrate** sono di seguito riportati.

Nel **registro Iva delle fatture emesse**, per ciascuna fattura devono essere indicati:

- il **numero progressivo** e la **data di emissione** di essa,
- l'**ammontare imponibile** dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e
- la **ditta, denominazione o ragione sociale** del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'**articolo 17**, del cedente o del prestatore.

Per quanto riguarda le **fatture di acquisto**, dalla registrazione devono risultare:

- la **data della fattura o bolletta**,
- la **ditta, denominazione o ragione sociale** del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché
- l'**ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta** distinti secondo l'aliquota.

Il contribuente **potrà evidentemente apportare modifiche** alle bozze, dal momento che l'Agenzia è in possesso di alcuni dati numerici ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla **percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all'interessato**.

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Omesso versamento di ritenute solo con il rilascio della certificazione***

di Angelo Ginex



In tema di **reati tributari**, affinché possa ritenersi configurato, in capo al sostituto d'imposta, il delitto di **omesso versamento di ritenute** ex [articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#), deve esservi, secondo la formulazione vigente ante D.Lgs. 158/2015, la **prova del rilascio** delle **certificazioni** ai **sostituiti d'imposta**, essendo questo un elemento costitutivo del reato che non può essere surrogato dalla mera avvenuta **presentazione** del **modello 770**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 20928**, depositata ieri **27 maggio**.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla **condanna** del legale rappresentante di una s.r.l. alla pena di sei mesi di **reclusione** per il reato di cui all'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#) per aver **omesso il versamento**, in qualità di sostituto d'imposta, delle **ritenute sulle retribuzioni** corrisposte ai propri dipendenti e **riferite all'anno 2013** per un ammontare superiore alla soglia di punibilità.

La Corte di appello di Caltanissetta confermava integralmente la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio e, pertanto, l'imputato proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando segnatamente la **violazione di legge** in relazione all'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#), oltre al **vizio motivazionale**.

In particolare, questi deduceva **l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato**, evidenziando che l'affermazione di **responsabilità** nei suoi confronti si fondasse esclusivamente su quanto attestato dai **modelli 770 semplificati prodotti dalla pubblica accusa** e che i giudici, con motivazione apparente, avessero affermato la sussistenza di "**ulteriori elementi documentali di riscontro**", dei quali però non era stata fornita indicazione. Si affermava pertanto che, **mancando** elementi concreti attestanti la **consegna** da parte del sostituto di imposta delle **certificazioni** relative alle **ritenute** operate ai sostituiti, **non** poteva ritenersi **sussistente** l'elemento materiale del **reato** in contestazione.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la suddetta doglianza, evidenziando in prima battuta come, ai fini della decisione della fattispecie in esame, trattandosi di **ritenute** sulle retribuzioni del personale dipendente contestate all'imputato in qualità di sostituto d'imposta **in relazione al periodo di imposta 2013**, dovesse farsi riferimento alla norma vigente al momento dei fatti, e quindi a quella precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la quale puniva la condotta di *«**chiunque non versa(va) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti**»*.

Dalla lettera della norma *ratione temporis* vigente – ha sottolineato la Suprema Corte – emerge che *«**la semplice attività di omissione del versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta fosse penalmente irrilevante**»*.

Infatti, come affermato dalla Corte a Sezioni Unite con la [sentenza n. 10509 del 3 marzo 2017](#), *«il delitto di omesso versamento di ritenute certificate presentava una componente omissiva, rappresentata dal mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate, ed una precedente componente commissiva, consistente, a sua volta, in **due distinte condotte**, costituite dal versamento della retribuzione con l'effettuazione delle ritenute e dal **rilascio ai sostituti delle certificazioni prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione quale sostituto d'imposta, con la significativa precisazione che, essendo il rilascio delle certificazioni ai sostituti d'imposta un elemento costitutivo del reato, esso non poteva essere surrogato sotto il profilo probatorio o comunque dimostrato in sede giudiziale dell'avvenuta presentazione da parte del sostituto del modello 770**»*.

Dunque, con riferimento al caso di specie, è stato rilevato che **i giudici di secondo grado hanno errato nel ritenere sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, la mera presentazione dei modelli 770 semplificati prodotti dalla pubblica accusa**. Ed invero, il riferimento ad "ulteriori elementi documentali di riscontro" non chiarisce se sussista, né quale sia, la documentazione attestante la componente commissiva della condotta necessaria al perfezionamento della fattispecie criminosa imputata al datore.

Ai fini dell'accertamento del fatto di reato deve esservi pertanto la **prova dell'avvenuto rilascio** della certificazione attestante la ritenuta: **con l'espressione "rilascio"** – come precisato dai giudici di vertice – **non deve intendersi esclusivamente la formazione delle certificazioni in questione, ma anche l'avvenuta esternazione rispetto alla sfera di influenza del redattore di esse attraverso la materiale consegna delle stesse ai rispettivi destinatari**.

Inoltre, a conferma di tale interpretazione vi è un argomento di carattere logico-funzionale e cioè che tali **certificazioni** assolvono la loro funzione solo nel momento in cui arrivano nella **disponibilità del sostituto**, il quale potrà, a sua volta, documentare il prelievo d'imposta.

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha **annullato** la sentenza impugnata **con rinvio** ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Vicenza: 5 ville palladiane da visitare***

di **Francesca Rampin – Copywriter e Content Creator**

È il 1540, quando Andrea di Pietro della Gondola, noto con lo pseudonimo di Andrea Palladio, riceve l'incarico di progettare le nuove residenze dei nobili veneziani che si estenderanno in tutta la regione.

Vicenza e la sua provincia, in questo contesto, rappresentano un centro importantissimo per il governo veneziano. Non a caso, sarà proprio lì che fioriranno maggiormente le ville, edifici straordinari riconosciuti come **Patrimonio Mondiale dell'Unesco**.

**Le ville più belle del Palladio da vedere a Vicenza?** Per quanto possa trattarsi di un giudizio soggettivo, ce ne sono alcune che non potete assolutamente non vedere.

Ecco quali:

- **Villa La Rotonda a Vicenza**

Iniziata nel 1566, è conosciuta anche come Villa Almerico Capra, in onore del monsignor che la commissionò.

La Rotonda, più che una villa è un sogno: estesa in un leggero altipiano è circondata da quadro naturalistico idilliaco. La prima cosa che si nota, anche per un occhio poco esperto, è la straordinaria simmetria ottenuta dalla presenza, in tutti e quattro i lati, dalla stessa facciata.

Il soffitto a cupola si distingue per gli affreschi di Alessandro Maganza, quindi vale la pena di non perdersi nemmeno l'interno della villa, visitabile solo due giorni a settimana.

Il prezzo per l'ingresso è di 10 €, 15 € per la visita guidata.

- **Villa Angarano a Bassano del Grappa (Vicenza)**

Commissionata da Giacomo Angarano, Villa Angarano Bianchi Michel oggi è custodita da cinque sorelle: Carla, Giovanna, Anna, Maruzza, Isabella Bianchi Michiel.

Il contributo di Andrea Palladio non riguarda la totalità della villa, ma solo le barchesse, mentre l'architetto Margutti si occupò del corpo centrale.

Oggi alcuni spazi interni della villa sono dedicati ad eventi privati, matrimoni e degustazioni. D'altronde, chi non vorrebbe sposarsi in questa cornice da sogno?

- **Villa Chiericati a Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza)**

Tra il 1554 e il 1555 Giovanni Chiericati commissionò questa villa, la prima residenza – tempio di Andrea Palladio. Trattandosi di una residenza privata, non si può ammirare all'interno, ma vale comunque vederla esternamente, magari godendosi una passeggiata in un meraviglioso paesaggio di campagna.

- **Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza**

A differenza della villa precedente, Villa Godi Malinverni è visitabile anche all'interno da singoli e gruppi, ma solo su prenotazione. Per godersela è bene dedicare un'intera giornata perché, oltre agli affreschi e ai dipinti delle sale interne, straordinario è anche il giardino! Il parco della villa Godi Malinverni rispecchia in tutto la definizione di *locus amoenus*: piante secolari, un laghetto con i cigni e un'atmosfera decisamente romantica. Inoltre, la villa ospita anche il Museo dei Fossili "Pierluigi Malinverni" che custodisce i fossili ritrovati nel 1852 nel torrente vicino Chiavon.

Se la bellezza di queste ville vi ha stregato, ma non saziato, allora segnatevi anche Villa Thiene a Quinto Vicentino, anch'essa splendida!

